



ORIGINALE

60/65901  
REPUBBLICA ITALIANA  
Il nome del popolo italiano

CONTRIBUTO UNIFICATO

Udienza pubblica in  
data 22/4/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO  
Insinuazione al passivo  
fallimentare

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N.20223/2004  
cron. 10599  
Rep. 3346

10599/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| dott. Ugo Vitrone         | Presidente  |
| dott. Donato Plenteda     | Consigliere |
| dott. Aniello Nappi       | Consigliere |
| dott. Marina Anna Tavassi | Consigliere |
| dott. Antonio Didone      | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Lama Bianca di Ostuni s.r.l., domiciliata in Roma,  
l.go Fochetti 28, presso l'avv. F.Pietrosanti, rap-  
presentata e difesa dagli avv. G.Tucci e A.Lo Vec-  
chio, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento Inter Atlas Rosa Marina s.r.l.

693  
2009

- intimato -

Contro

Inter Atlas Rosa Marina s.r.l., in bonis

- intimato -

avverso

la sentenza n. 338/2003 della Corte d'appello di  
Lecce, depositata il 19 giugno 2003

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., dr. U.Apice, che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di  
Lecce, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di  
cassazione, ha ribadito il rigetto della domanda  
proposta dalla Lama Bianca di Ostuni s.r.l. per  
l'ammissione in prededuzione al passivo del Falli-  
mento Inter Atlas Rosa Marina s.r.l. e comunque per  
il riconoscimento di un credito di cinquanta milio-  
ni di lire per i danni subiti da un immobile acqui-  
stato all'incanto con i relativi arredi e rimasto



privo di custodia tra il momento dell'aggiudicazione, in data 18 aprile 1983, e il momento della consegna, in data 19 luglio 1983.

Hanno ritenuto i giudici del merito che i beni danneggiati erano sottoposti a esecuzione individuale già prima del fallimento e il curatore si era limitato a intervenire nella procedura. Sicché non era addebitabile alla massa fallimentare il danno provocato per colpa dal curatore al di fuori delle sue funzioni di organo della procedura concorsuale, perché non può essere ammesso in prededuzione qualsiasi credito sorto dopo il fallimento, anche se estraneo alle finalità della liquidazione concorsuale.

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione Lama Bianca di Ostuni s.r.l. e propone tre motivi d'impugnazione; mentre non hanno spiegato difese né il Fallimento Inter Atlas Rosa Marina s.r.l. né Inter Atlas Rosa Marina s.r.l. tornata in bonis.

#### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 44, 88 e 105 legge fall., 559 e 560 c.p.c., 1177, 1218, 1477 c.c., motivazione insufficiente e contraddittoria.



Sostiene che, subentrato nell'esecuzione individuale, il curatore fallimentare è divenuto custode dei beni pignorati in sostituzione del fallito e risponde quindi del loro deterioramento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 107 e 111 legge fall. e omessa motivazione su un punto decisivo.

Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, sussiste la responsabilità del curatore indipendentemente dalla sua colpa per l'omessa custodia anche dei beni sottoposti a esecuzione individuale.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ammettere in prededuzione quantomeno il credito di £. 3.205.700, già riconosciuto dagli organi fallimentari per il mancato rinvenimento di alcuni dei beni inventariati.

2. Sono fondati e assorbenti i due primi motivi del ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a



norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione" (Cass., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15103, m. 582464). E se non sia stato nominato un custode diverso dal debitore, anche la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente al curatore fallimentare, in sostituzione del debitore fallito a norma dell'art. 42 legge fall. e 559 c.p.c., indipendentemente dalla sua scelta circa la prosecuzione dell'esecuzione, individuale o concorsuale, sui beni pignorati (Cass., sez. I, 6 dicembre 2002, n. 17334, m. 559019).

Contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, infatti, tutti i beni del fallito vengono inclusi nell'attivo fallimentare (art. 42 legge fall.), anche se già sottoposti a esecuzione individuale (art. 107 legge fall.); e ovviamente vi permangono anche se l'ufficio fallimentare opti per la prosecuzione dell'esecuzione individuale anziché per quella concorsuale, perché la scelta attiene solo alle modalità della liquidazione.



Per questa ragione il curatore fallimentare, che è custode dei beni inventariati anche quando siano solo nella mera detenzione del fallito, risponde nei confronti di chi ne sia proprietario di tutti i danni da essi subiti (art. 79 legge fall.), anche quando si tratti degli acquirenti cui i beni siano stati aggiudicati nella procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare; e il relativo credito per risarcimento dei danni va ammesso al passivo in prededuzione a norma dell'art. 111 n. 1 legge fall. (Cass., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 28984, m. 606195).

Il principio di responsabilità della massa per la perdita dei beni altrui sopravvenuta all'apposizione dei sigilli, che è dettato dall'art. 79 comma 2 legge fall. a tutela di chi ne fosse già proprietario prima del fallimento, opera dunque anche in favore degli aggiudicatari dei beni venduti nel corso della procedura concorsuale, in quanto il curatore è custode di tutti i beni del fallito, anche di quelli già sottoposti a esecuzione individuale, a norma dell'art. 559 c.p.c., richiamato dall'art. 105 legge fall.

In accoglimento dei due primi motivi del ricorso, assorbito il terzo che attiene a una domanda subor-



dinata, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ai giudici del merito, che si atterranno ai principi testé enunciati.

**P.Q.M.**

La Corte, riuniti i ricorsi, ne accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.

Roma, 22 aprile 2009

Il Presidente

*M. Vitroni*

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

*[Handwritten signature]*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

*Primo Presidente*

**Depositato in Cancelleria**

il *22* **aprile** 2009

**IL CANCELLIERE**

**CANCELLIERE**  
*Andrea Bianchi*